



ORDINANZA N° 21/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo. Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi richiesta dal Comune di Vibo Valentia per finalità di decoro urbano.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTA** l'istanza/PEC pervenuta in data 24 luglio 2023 e successive integrazioni, con le quali l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia ha chiesto all'Autorità di

Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Vibo Valentia Marina, nella specie, la Banchina Fiume e la Via Cristoforo Colombo/Area adiacente Bar "The Sun" per le finalità di decoro urbano di seguito indicate:

Manifestazione	Luogo svolgimento
Installazione scritta "I love Vibo Marina"	Banchina Fiume
Progetto "Giardino sul mare" (Installazione fioriere e serbatoio di acqua)	Via Cristoforo Colombo/ Area adiacente Bar "The Sun"

- VISTO** il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;
- VISTA** l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento di sicurezza portuale*", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "*la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina*";
- CONSIDERATO** che le suddette aree demaniali marittime portuali saranno in parte occupate dall'allestimento necessario all'evento;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla durata di svolgimento della manifestazione;
- CONSIDERATO** pertanto necessario provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi in questione;
- RITENUTO** di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
- PRESO ATTO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- CONSIDERATO** che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla necessaria rimozione delle strutture amovibili, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime del porto di Vibo, interessate dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di decoro urbano richieste, meglio rappresentate nella documentazione e nelle planimetrie di progetto allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante, seguendo le seguenti modalità:

Manifestazione	Luogo svolgimento
Installazione scritta "I love Vibo Marina"	Banchina Fiume
Progetto "Giardino sul mare" (Installazione fioriere e serbatoio di acqua)	Via Cristoforo Colombo/ Area adiacente Bar "The Sun"

ORDINA

che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino al fine alla necessaria rimozione delle strutture amovibili, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime del porto di Vibo, interessate dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di decoro urbano richieste, meglio rappresentate nella documentazione e nelle planimetrie di progetto allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante.

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno porto di Vibo e, nella specie, sulla Banchina Fiume dove andrà posizionata la scritta "*I love Vibo Marina*" e nell'Area adiacente il Bar "*The Sun*" sulla quale verrà posizionato il serbatoio.

ART.2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia dovrà:

- posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta;
- prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza per tutta la durata dell'installazione delle strutture richieste;
- assicurare la distanza minima dall'ormeggio dei natanti in prossimità del ciglio banchina;
- garantire aree sterili ai margini delle zone destinate all'installazione delle strutture amovibili, per assicurare il transito dei veicoli di sicurezza a ridosso delle attività commerciali;

Inoltre, le strutture amovibili da installare

- dovranno essere dotate di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio;
- dovranno essere prive di angoli vivi ed installate con sistemi di ancoraggio resistenti alle intemperie o avverse condimeteo;
- dovranno essere, altresì, fissati al suolo in maniera stabile ovvero rispettando i requisiti di legge, ai fini della sicurezza, previsti dal D.lgs. 81/2008;

Infine, l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia dovrà

- acquisire, se necessaria, l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il circuito doganale;
- eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività;
- acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
- tenere sgombrere le aree previste per i parcheggi;
- in ogni caso realizzare esclusivamente le opere a terra previste negli elaborati tecnici allegati alla presente Ordinanza.

ART. 3 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà la durata dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla necessaria rimozione delle strutture amovibili.

Le attrezzature amovibili realizzate dovranno essere rimosse su disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale ovvero Capitaneria di porto, qualora si renda necessario.

Decorso il termine del preavviso e, comunque, non oltre dieci giorni, l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime agli specchi acquei al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree e degli specchi acquei discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree e specchi acquei che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dello specchio acqueo messi a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa;
- f) tutte le spese di installazione ovvero di rimozione qualora necessario;
- g) il quotidiano controllo delle strutture amovibili a tutela della pubblica incolumità.

ART. 5 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 6 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 7 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di sistema Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 31/07/2023

IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro PREZIOSI

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI